

**COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE**  
**PROVINCIA DI IMPERIA**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, disciplina in tutto il territorio comunale l'esercizio dell'attività di acconciatore.
2. Per attività di acconciatore si intende quella definita dall'art. 2 della L. 17.08.2005 n. 174.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona;
  - b) le attività che comportano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario;
  - c) le attività esercitate esclusivamente a fini didattici.

### **Art. 2 – Esercizio dell'attività**

L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinato alla presentazione al Comune di una dichiarazione di inizio di attività, conforme al modello in uso presso l'ufficio comunale competente, al possesso dei requisiti di qualificazione professionale ed alla conformità dei locali ai prescritti requisiti urbanistico-edilizi ed igienico sanitari.

### **Art. 3 – Esercizio congiunto attività di acconciatore – attività di estetista**

L'attività di acconciatore può essere esercitata nella stessa sede congiuntamente all'attività di estetista, purché sussistano per entrambe le attività i relativi requisiti di legge e di regolamento; i locali di esercizio delle diverse attività devono essere separati, con possibilità di avere in comune esclusivamente l'ingresso dall'esterno, i servizi igienici ed i locali di servizio.

### **Art. 4 – Procedimento dei avvio dell'attività**

1. L'apertura ed il trasferimento di sede di un esercizio di acconciatore sono soggetti a previa dichiarazione di inizio attività al Comune e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
2. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
  - a) il possesso dell'abilitazione professionale, di cui al successivo art. 5;
  - b) la conformità dei locali ai prescritti requisiti urbanistico-edilizi ed igienico sanitari.
4. Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimati, adotta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui sopra, motivati provvedimenti di inibizione dell'attività.

### **Art. 5 – Requisiti**

1. L'attività di acconciatore è esercitata subordinatamente al possesso dell'abilitazione professionale, prevista dall'art. 3 della L. 17.08.2005 n. 174.
2. In ogni esercizio, lo svolgimento delle prestazioni sulla persona, riconducibili all'attività di acconciatore, deve essere effettuato esclusivamente da parte di personale in possesso di abilitazione professionale.

3. L'attività di acconciatore è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme urbanistiche ed edilizie.

#### **Art. 6 – Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante del titolo abilitativi all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al Comune:
  - a) entro 60 giorni dalla data di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
  - b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.
3. L'attività può essere iniziata dal subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione di cui al comma precedente e solo se uno dei soggetti, indicati dall'art. 3, comma 5 della L. n. 174/2005, è in possesso dell'abilitazione professionale.

#### **Art. 7 – Sospensione volontaria dell'attività**

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi previa comunicazione al Comune, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'effettiva sospensione.
2. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi e fino ad un massimo di diciotto mesi consecutivi, previa autorizzazione del Comune, nei seguenti casi:
  - a) per malattia;
  - b) per sinistri dei locali e/o delle attrezzature che impedisca l'esercizio dell'attività;
  - c) per lavori di ristrutturazione dei locali.

#### **Art. 8 – Cessazione dell'attività**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune entro sessanta giorni dalla data di cessazione stessa.

#### **Art. 9 – Orari e tariffe**

1. Il Sindaco determina, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, gli orari giornalieri di attività e le eventuali giornate di chiusura obbligatoria.
2. I titolari di esercizi sono tenuti ad informare il pubblico dell'orario praticato, mediante apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. I titolari sono, inoltre, tenuti ad esporre le proprie tariffe all'interno dell'esercizio, in luogo ed in modo ben visibile dalla clientela.

#### **Art. 10 – Norme igienico-sanitarie**

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento devono possedere i requisiti di altezza minima e superficie finestrata minima, in rapporto alla superficie del pavimento, previsti dalle vigenti norme igienico-sanitarie. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.

2. In tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di acconciatore i pavimenti e le pareti, queste ultime limitatamente alle zone corrispondenti ai punti operativi ed alle prese d'acqua, devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile, che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda.
4. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, dotato di antigabinetto, con le caratteristiche previste dalle vigenti norme.
5. Ogni esercizio deve essere dotato di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio chiudibile per quella pulita, nonché di un recipiente, pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta dei rifiuti ed, in particolare, dei capelli tagliati, che dovranno essere rimossi dal pavimento al termine di ogni prestazione.
6. Ogni esercizio deve essere dotato di biancheria sufficiente da poter essere cambiata ad ogni servizio.
7. I mobili e l'arredamento in genere devono essere tali da consentire una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
8. Al titolare incombono l'obbligo dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
  - a) tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
  - b) gli attrezzi, puliti e sterilizzati, devono essere riposti in appositi contenitori; gli attrezzi metallici usati devono essere lavati con soluzione detergente, asciugati e sterilizzati con apposite attrezzature; nel caso in cui vengano usate sterilizzatrici a secco, l'attrezzatura non metallica dovrà essere disinfettata in apposita soluzione; per l'attrezzatura da taglio è indispensabile usare lame monouso o possedere un adeguato numero di attrezzi da permettere sempre l'impiego di materiale igienicamente idoneo, tenuto conto dei cicli di sterilizzazione;
  - c) nelle prestazioni di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
  - d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente e di spruzzarsi con idonei preparati disinfettanti;
  - e) lo spargimento di talco deve essere effettuato esclusivamente mediante polverizzatore;
  - f) le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
  - g) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose, devono essere sempre seguiti da abbondanti aerazioni dell'ambiente;
  - h) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene;
  - i) per le attività lavorative che espongono a contatto biunivoco è fortemente consigliabile l'utilizzo di guanti monouso e di strumenti a perdere, mentre è obbligatorio l'utilizzo di lame e aghi monouso.

#### **Art. 11 – Chiusura degli esercizi di acconciatore**

Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di acconciatore:

- a) qualora l'attività sia stata iniziata senza presentare la relativa D.I.A. e non sussistano le condizioni legittimanti la prosecuzione dell'attività stessa;
- b) qualora siano venuti meno i requisiti di cui al precedente art. 5;
- c) qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi.

## **Art. 12 – Sanzioni**

Fatte salve le eventuali sanzioni previste da altre norme, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 5 della L. n. 174/2005 e, comunque, con sanzioni amministrativa pecuniarie da € 100,00 ad € 500,00.

## **Art. 13 – Entrata in vigore del regolamento**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale, è abrogato il precedente riguardante la medesima materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.06.2005 – esecutiva.